

4.2.1.3.

Regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella)

del 4 marzo 2004

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993,¹

e in applicazione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione,²

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento degli attestati di maturità professionale, in combinazione con gli attestati complementari in vista dell'ammissione alle scuole universitarie.

¹Raccolta delle basi giuridiche della CDPE 4.1.1.

²FF 1995 II 318, FF 2004 IV 203

Art. 2 Effetti del riconoscimento

¹Il riconoscimento certifica che la persona titolare di un attestato di maturità professionale e di un attestato di superamento degli esami complementari, possiede le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi alle scuole universitarie.

²Assieme, due attestati danno diritto, in particolare, all'ammissione:

- a. ai politecnici federali, ai sensi della legge sui PF³,
- b. agli esami federali per le professioni mediche, conformemente all'Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche⁴ e sugli esami federali per il chimico bromatologo, conformemente alla Legge federale sulle derrate alimentari⁵ e
- c. alle università cantonali, secondo le legislazioni cantonali e i relativi accordi intercantonali⁶.

II. Esami complementari

Art. 3 Principio

Le persone titolari di un attestato di maturità professionale sostengono un esame complementare sotto la responsabilità della Commissione svizzera di maturità, conformemente alle disposizioni della presente sezione.

³RS 414.110

⁴RS 811.112.1

⁵RS 817.0

⁶Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997

Art. 4 Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse

Lo scopo dell'esame, le sessioni, l'iscrizione e le tasse sono regolate dall'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità⁷.

Art. 5 Obiettivi e programmi

¹Gli obiettivi e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE per le scuole di maturità.

²Essi sono contenuti nelle direttive.

Art. 6 Direttive

¹Il presente programma è completato dalle direttive promulgate dalla Commissione svizzera di maturità. Esse comprendono in particolare:

- a. precisazioni sulle condizioni d'ammissione e i termini d'iscrizione,
- b. obiettivi e programmi dettagliati delle singole materie,
- c. procedure d'esame e criteri di valutazione,
- d. la lista degli strumenti di lavoro e delle opere autorizzate agli esami, e
- e. la ripartizione delle materie se l'esame è diviso in due sessioni.

²La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive, in collaborazione con la Commissione federale di maturità professionale e la Conferenza dei rettori delle università svizzere.

³Essa sottopone le direttive all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE:

⁷RS 413.12

Art. 7 Materie oggetto d'esame

¹Le candidate e i candidati devono sostenere un esame nelle seguenti materie:

- a. una prima lingua nazionale,
- b. una seconda lingua nazionale (francese, tedesco o italiano) o inglese,
- c. matematica,
- d. scienze sperimentali (biologia, chimica, fisica) e
- e. scienze umane e sociali (storia, geografia, economia e diritto).

²Nell'esame della prima lingua nazionale, si stabilisce un collegamento con il lavoro di maturità redatto dalla candidata o dal candidato durante la preparazione della maturità professionale.

Art. 8 Forma dell'esame

Le prove d'esame si svolgono come segue:

- a. prima lingua nazionale: prova scritta,
- b. seconda lingua nazionale o inglese: prova orale,
- c. matematica: prova scritta,
- d. scienze sperimentali: prova scritta e
- e. scienze umane e sociali: prova scritta.

Art. 9 Esami in due sessioni

A scelta della candidata o del candidato, l'esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale). Le direttive regolano i particolari.

Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note

¹Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la nota peggiore è 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

²Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto o dall'esperta e dall'esaminatore o esaminatrice.

³Il totale dei punti è la somma delle note ottenute nelle cinque materie. Tutte le note hanno lo stesso peso.

Art. 11 Criteri di riuscita

¹L'esame è superato quando la candidata o il candidato:

- a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti, e
- b. non ha più di due note inferiori a 3,5 e nessuna nota inferiore a 2.

²L'esame non è superato quando la candidata o il candidato:

- a. non adempie le condizioni del capoverso 1,
- b. non si presenta agli esami senza fornire per tempo ragioni fondate,
- c. si è servito di strumenti di lavoro o di opere non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale, e
- d. senza autorizzazione, non continua gli esami incominciati.

Art. 12 Sanzioni, decisione, attestato, deroghe e procedura di ricorso

Le disposizioni dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità⁸ si applicano per analogia alle sanzioni, alla decisione sull'esame, all'attestato, alle deroghe (in particolare a favore di persone andicappate), nonché alla procedura di ricorso.

Art. 13 Ripetizione dell'esame

¹L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni sessione può essere ripetuta una volta.

²Gli esami nelle materie in cui la candidata o il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo, non devono essere ripetuti.

⁸RS 413.12

III. Disposizioni finali

Art. 14 Primi esami

I primi esami complementari si svolgono nella primavera 2005.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.

Berna, 4 marzo 2004

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Hans Ambühl